



SENT. N. 111/2026/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, Cons. Alberto Rigoni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46713** del registro di segreteria, proposto da FRANCESCO FARAONE, nato a Palermo (PA) il 09/06/1966 e residente in 44028 – Poggio Renatico (FE), alla via della Chiesa n. 65 I, C.F. FRNFNC66H09G273F; GIANCARLO CANNAZZA, nato ad Aradeo (LE) il 05/07/1964 e residente in 40018 – San Pietro in Casale (BO), alla via Pescerelli n. 78, C.F. CNNGCR64L05A350L; NINO MECCA, nato a Torino (TO) il 02/11/1963 e residente in 44042 – Cento (FE) alla via Due Giugno n. 11, C.F. MCCNNI63S02L219J; BRUNO CONDINA, nato a Bagnara Calabria (RC) il 09/09/1962 e residente in 42122 – Reggio Nell'Emilia (RE) alla via Ferdinando Bocconi n. 19, C.F. CNDBRN62P09A552H; LUCIO VECCHIO, nato a Galatina (LE) il 26/03/1963 e residente in Argelato (BO) alla via R. Leoncavallo n. 4, C.F. VCCLCU63C26D862W; GIANLUCA CAVALLINI, nato a Ferrara (FE) il 27/01/1963 ed ivi residente alla via del Bove n. 76, C.F. CVLGLC63A27D548P; FERNANDO D'ARENZO, nato a San Paolo di Civitate (FG) il 01/05/1966 e residente in 40015 – Galliera (BO) alla via 25 Aprile 1945, n. 2/2, C.F. DRNFNN66E01I072D; SEBASTIANO



SENT. N. 111/2026/M

PAROLA, nato a Napoli (NA) il 13/03/1965 e residente in 44042 - Cento (FE) alla via Santa Liberata n. 11/1, C.F. PRLSST65C13F839Y; LUCA LEONE, nato a Villa Literno (CE) il 23/10/1967 e residente in 40050 - Argelato (BO) alla via delle Querce n. 36, C.F. LNELCU67R23L844O e STEFANO ZUPPELLA, nato a Bologna (BO) il 16/07/1964 ed ivi residente alla via Cracovia n. 1, C.F. ZPPSFN64L16A944C; tutti elettivamente domiciliati in 00012 - Guidonia Montecelio (RM), alla Via del Passeggio n. 110, presso lo Studio dell'Avv. Mariolina Lucidi del Foro di Tivoli (C.F. LCDMLN89D68H501S), che li rappresenta e difende giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c.;

contro

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall' Avv. Mariateresa Nasso (C.F.: NSSMTR71A46L063A), elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma, Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313.

MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE ESERCITO - CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO - Ufficio Trattamento Economico di Attività, con sede in Via Sforza n. 17, 00184 - Roma (RM), non costituito.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 maggio 2026, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Antonietta Monaco, l'avv.



Mariateresa Nasso, per l'Inps, mentre nessuno era presente per parte ricorrente.

FATTO

Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2025 i ricorrenti, tutti ex appartenenti all'Esercito Italiano, impugnavano i seguenti provvedimenti:

"1) La nota recante protocollo n. M_D A76A549 REG2025 0104717 del 22/05/2025, pervenuta in pari data mediante la quale il Centro Nazionale Amministrativo Esercito – Ufficio Trattamento Economico di Attività ha rigettato la richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, inoltrata dallo scrivente difensore in data 22/12/2024, in nome degli odierni ricorrenti, determinando che: "si evidenzia che, la sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale nel riconoscere l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 comma 3 della legge 388/2000, ha posto rimedio ad una sperequazione retributiva operata nei confronti dei dipendenti pubblici appartenenti al Comparto Ministeri/Funzioni Centrali e non già per i militari, in quanto solo per i citati dipendenti pubblici (Funzioni Centrali) la censurata norma era intervenuta in via retroattiva per escludere i benefici retributivi sulla RIA nel triennio 1991.1993. Va inoltre evidenziato che gli effetti dell'incostituzionalità, di cui alla citata pronuncia, non si estendono ai rapporti ormai esauriti, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni";

2) La nota recante protocollo n. INPS.CCBFF.23/10/2024.3099940



comunicata al signor Francesco Faraone, mediante la quale l'I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Ferrara, rendeva noto il rigetto della richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, determinando in particolare che: "Buongiorno, le maggiorazioni RIA si applicano agli stipendi pertanto occorre che si rivolga al suo ente datore di lavoro. Qualora le maggiorazioni RIA dovessero incidere anche sull'imponibile pensionistico sarà il suo ente datore di lavoro a darcene comunicazione per eventuale riliquidazione della posizione pensionistica";

3) La nota recante protocollo n. INPS.CCBFF.17/11/2024.3276032 comunicata al signor Nino Mecca, mediante la quale l'I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Ferrara, rendeva noto il rigetto della richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, determinando in particolare che: "Buongiorno, la maggiorazione da lei richiesta viene riconosciuta ed erogata dall'ente di lavoro cui si invita a rivolgersi. Per l'eventuale ricalcolo pensionistico, se riconosciuta e liquidata la maggiorazione richiesta al datore, si invita a sottoporre nuova richiesta alla scrivente sede";

4) La nota recante protocollo n. INPS.CCBFF.19/11/2024.3290153 comunicata al signor Bruno Condina, mediante la quale l'I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Reggio Nell'Emilia, rendeva noto il rigetto della richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle



maggiorazioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, determinando in particolare che: "Siamo in attesa che l'Amministrazione inserisca gli importi relativi agli aumenti contrattuali e nuove DMA";

5) La nota recante protocollo n. INPS.CCBFF.24/10/2024.3111095 comunicata al signor Gianluca Cavallini, mediante la quale l'I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Ferrara, rendeva noto il rigetto della richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, determinando in particolare che: "Buongiorno, premesso che la maggiorazione richiesta deve essere attribuita sullo stipendio, si invita ad inoltrare la domanda al Suo Ente che gestiva gli emolumenti stipendiali. La Sede INPS provvederà all'eventuale riliquidazione della pensione previa modifica dei dati economici da parte dell'Amministrazione";

6) La nota recante protocollo n. INPS.CCBFF.23/10/2024.3102436 del 04/11/2024 comunicata al signor Fernando D'Arenzo, mediante la quale l'I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Bologna, rendeva noto il rigetto della richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, determinando in particolare che: "Buongiorno, la sua richiesta è stata presa in carico. Le procedure di riliquidazione sono momentaneamente sospese per la perequazione automatica 2025. Non appena i sistemi verranno sbloccati avvieremo l'istruttoria";



7) La nota recante protocollo n. INPS.CCBFF.18/11/2024.3283353 del 19/11/2024 comunicata al signor Sebastiano Parola, mediante la quale l'I.N.P.S. –Direzione Provinciale di Ferrara, rendeva noto il rigetto della richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, determinando in particolare che: "Buongiorno, la maggiorazione da lei richiesta viene riconosciuta ed erogata dall'ente di lavoro cui si invita a rivolgersi. Per l'eventuale ricalcolo pensionistico, se riconosciuta e liquidata la maggiorazione richiesta al datore, si invita a sottoporre nuova richiesta alla scrivente sede";

8) La nota recante protocollo n. INPS.CCBFF.24/10/2024.3110103 comunicata al signor Luca Leone, mediante la quale l'I.N.P.S. – Polo Nazionale Esercito, rendeva noto il rigetto della richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, determinando in particolare che: "In riscontro alla richiesta pervenuta, si precisa che la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 51 comma 3 della legge 388/2000 di cui alla sentenza 4/2024 della Consulta non può produrre effetti immediati sui trattamenti pensionistici e previdenziali la cui riliquidazione, allo stato attuale, non può prescindere dall'intermediazione dell'amministrazione di appartenenza/datore di lavoro che deve cercare ed inviare all'Istituto le nuove voci retributive e il ricalcolo dell'anzianità per effetto della citata decisione";



9) La nota recante protocollo n. INPS.CCBFF.19/11/2024.3295900 del 23/11/2024 comunicata al signor Stefano Zuppella, mediante la quale l'I.N.P.S. –Direzione Provinciale di Bologna, rendeva noto il rigetto della richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, determinando in particolare che: "la richiesta è stata presa in carico dal Funzionario competente", oltre ogni altro atto connesso, antecedente o successivo, comunque collegato e lesivo degli interessi dei ricorrenti;

PER L'ACCERTAMENTO

Del silenzio illegittimamente serbato dall'INPS – Direzione Provinciale di Bologna, sulla richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, inoltrata dal signor Giancarlo Cannazza, assunta a protocollo n. INPS.CCBFF.06/12/2024.3420313 rimasta ad oggi integralmente inevasa.

PER OTTENERE

Il riconoscimento del diritto alla rideterminazione della pensione percepita dai ricorrenti operando il ricalcolo dei rispettivi assegni pensionistici, ivi inserendo nella base di calcolo le maggiorazioni stipendiali di cui all'art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità), determinate dal nuovo conteggio di anzianità di servizio in virtù dell'applicazione della citata sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 51, comma 3, L.n. 388/2000, facendo così



venir meno il presupposto normativo del blocco operato rispetto alle maggiorazioni stipendiali per il triennio 1991/1993, e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, di cui ampiamente si argomenterà nel prosieguo del presente atto".

Si costituisce in giudizio l'INPS con memoria depositata l'11 maggio 2026 con la quale, nel rilevare che l'eventuale riconoscimento della maggiorazione RIA compete al datore di lavoro e non all'istituto previdenziale, afferma la mancanza di fondamento della pretesa dedotta in giudizio.

Ritiene infatti privo di fondamento il fatto che la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, legge n. 388 del 2000, possa avere un effetto estensivo anche nei confronti del personale militare, con conseguente applicazione a quel comparto dell'art. 9 del DPR 44 del 1990.

Nella prospettazione di parte resistente, la disciplina della retribuzione individuale di anzianità per i militari risultava contenuta all'art. 2 (rubricato proprio Retribuzione individuale di anzianità) della Legge 8 agosto 1990 n.231 recante "Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare".

Pertanto, la disciplina contenuta nella legge 8 agosto 1990 n.231 applicabile ai ricorrenti sarebbe del tutto distinta rispetto a quella riferita al personale di cui ai citati accordi di comparto e, conseguentemente, non risulta possibile, addivenire ad alcuna



interpretazione estensiva analogica del dettato di cui all'art. 9 commi 4 e 5 del D.P.R n° 44 del 1990 così come preteso dalle parti ricorrente.

In conseguenza di ciò, l'INPS ritiene che nessun effetto possa avere sulla posizione dei ricorrenti la sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 2024 riferendosi la stessa espressamente al regime di maggiorazione RIA regolato da norme applicabili esclusivamente ai dipendenti rientranti nel comparto Ministeri ed in quanto espressamente motivata proprio in ragione della salvaguardia dei processi pendenti e dell'affidamento sul loro buon esito, nel solco di orientamenti giurisprudenziali già adottati per dipendenti dello stesso comparto e in contenziosi ormai definiti.

Parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva in data 19 maggio 2026, eccependo la tardività della costituzione dell'INPS e riprendendo la propria linea difensiva.

All'udienza del 21 maggio 2026 è comparso il solo difensore dell'INPS, che ha ribadito le difese dell'istituto, mentre nessuno è comparso per parte ricorrente.

DIRITTO

1. In via preliminare si ritiene, come eccepito da parte ricorrente, tardiva la costituzione dell'Inps, poiché, ai sensi del disposto di cui all'art. 156 c.d.c., sarebbe dovuta avvenire "almeno dieci giorni prima dell'udienza", mediante "deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale". Così non è stato, nonostante la



regolare e tempestiva notifica del ricorso e del d.f.u. da parte del ricorrente.

Ne consegue la decadenza dalle eccezioni in senso stretto.

Tale decadenza ha carattere assoluto e inderogabile, e le relative violazioni sono rilevabili d'ufficio dal giudice, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene, atteso che il regime delle preclusioni è posto non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto, celere e concentrato andamento del processo.

Il regime delle decadenze, tuttavia, non implica l'impossibilità di articolare difese di merito, oltre che eccezioni rilevabili d'ufficio (Sez. E.R., sentenza n. 156/2025).

2. I ricorrenti chiedono sia accertato il diritto, in qualità di ex militari dell'Esercito Italiano, alla riliquidazione del loro trattamento pensionistico in ragione dell'inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni relative alla RIA inerenti al triennio 1991-1993 previste dalla legislazione statale alla luce di quanto affermato dalla Sentenza n. 4 dell'11 gennaio 2024 della Corte costituzionale.

Si premette che il giudizio pensionistico non concerne la legittimità del provvedimento assunto dall'amministrazione, ma l'accertamento del diritto a pensione il cui oggetto è il sindacato sul "rapporto" giuridico anziché sull'"atto".

Ne consegue che i vizi afferenti a presunte violazioni procedurali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente



o indirettamente, in ordine all'*an* o al *quantum* del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).

Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure *incidenter tantum*, gli atti amministrativi – seppure illegittimi – compresi quelli riguardanti la posizione di status del pubblico dipendente emanati dall'Amministrazione di appartenenza (Sez. Sicilia n. 42/2026; Sez. Veneto n. 33/2021).

3. Entrando nella valutazione della domanda proposta con ricorso, la stessa non può essere accolta.

Ai sensi degli artt. 39 c.g.c. e 17 dell'All. 2 al c.g.c. la motivazione della sentenza può fare esclusivo riferimento a precedenti conformi.

In questo senso, si rinvia alle motivazioni espresse nelle sentenze della Sez. Sicilia nn. 42/2026, 272/2025, 296/2025, 301/2025 e 314/2025, della Sez. Sardegna n. 106/2025, Sez. Calabria n. 82/2025 e Sez. Basilicata n. 2/2026.

Non si condivide, infatti, la possibilità di estrapolare dalla decisione della Corte costituzionale n. 4/2025 il ragionamento in base al quale l'illegittimità costituzionale di una norma di legge rivolta ad uno specifico comparto di dipendenti statali, possa far sorgere un principio generale, applicabile anche ad altri comparti (nella fattispecie ai militari) che vorrebbero vedersi garantiti incrementi della R.I.A. estesi oltre il periodo normativamente previsto (Sez. Sardegna n. 106/2025).

Si ritiene che il regime della RIA, di cui al DPR n. 44 del 1990 non si riferisca al personale militare perché non rientrante fra quello del comparto Ministeri (cui detto regime era rivolto), né vi sono altre



interpretazioni possibili da cui dedurre che la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2024 possa aver ampliato la platea dei dipendenti cui si applica (Sez. Basilicata n. 2/2026).

In tal senso, è sufficiente osservare che l'oggetto della sentenza della Consulta riguarda l'individuazione dell'ambito temporale e delle decorrenze applicative da attribuire ai commi 4 e 5 del DPR 44 del 1990 a seguito della prorogata vigenza a tutto il 31 dicembre 1993 del CCNL di categoria.

Quanto all'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, poi dichiarata incostituzionale, non è influente osservare come la stessa si limiti esclusivamente a stabilire che " L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 non modifica la data del 31 dicembre 1990 già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità...", riferendosi alla sola normativa contrattuale del pubblico impiego di cui all'art. 7, comma 1, e quindi rivelandosi del tutto irrilevante con riguardo al personale disciplinato dagli altri specifici plessi normativi dalla stessa disposizione richiamati, tra cui quello militare.

Ne consegue che l'annullamento da parte della Corte costituzionale non influisce sul regime giuridico in modo ampliativo, non potendo farsi discendere dalla sentenza della Consulta alcun effetto diretto in



termini di riespansione di un beneficio originariamente non spettante.

Neppure può condividersi la suggestiva tesi per la quale da tale pronuncia deriverebbe in via di principio l'estensione analogica del beneficio in argomento al personale militare, in quanto non è ammissibile attribuire un ampliamento del regime RIA, dato che detta impostazione attribuirebbe alla sentenza efficacia additiva, non ammissibile (Sez. Basilicata, n. 2/2026).

Pertanto, il ricorso va respinto, atteso che le richieste invocate da parte ricorrente esulano dal quadro normativo prospettato in ricorso e non sono coerenti con la decisione di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024.

In conclusione, è avviso di questo giudice che le pretese vantate dal ricorrente siano infondate, in quanto esulanti dalle norme invocate e dall'alveo della sentenza Corte costituzionale n. 4/2024.

4. Si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., l'integrale compensazione delle spese tra le parti, stante la novità della questione tratta.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

Respinge il ricorso.

Compensa le spese tra le parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.



SENT. N. 111/2026/M

Il Giudice

Cons. Alberto Rigoni

(F.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 3 giugno 2026

p. il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Lucia Caldarelli

(F.to digitalmente)